

INSURANCE POLICY INFORMATION FOR FOREIGN CLIENTS

The following information intended for clients gives a clear, succinct overview of the insurer's identity and the essential content of the insurance contract.

WHO IS THE INSURER?

The Insurance Company is SOGESSUR SA, Via Tiziano 32 20145 Milano (MI), Italia.

Snowcare Lessons insurance is distributed by GBC Montagna S.r.l. Corso Magenta 69/A 20123 Milano (MI), Italia.

WHAT RISKS ARE COVERED BY THE INSURANCE AND WHAT IS THE SCOPE OF THE INSURANCE SERVICES?

Snowcare Lessons is a refund insurance product for ski and snowboard lessons. The policy covers to refund the costs of ski/snowboard lessons paid but not attended by the Insured in the cases indicated below.

All guarantees of the insurance are subsidiary to any insurance cover subscribed earlier by the insured/beneficiary and valid when the ski-pass is delivered. In such a case only the damages not already insured by the contract will be covered.

The risks insured and the scope of the insurance cover are stipulated in the *General Insurance Conditions* (available only in Italian), issued in accordance to the regulations of the Italian Insurance Authority, IVASS.

Benefits and services provided can include the following:

<i>Guarantee</i>	<i>Limit</i>
Refund for sickness	Full cost of ski/snowboard lesson
Refund for injury	Full cost of ski/snowboard lesson
Refund for quarantene	Full cost of ski/snowboard lesson
Refund for death	Full cost of ski/snowboard lesson
Refund for hospitalization	Full cost of ski/snowboard lesson
Refund for examination medical convocation	Full cost of ski/snowboard lesson
Refund for resignation, suspension from work or new hiring	Full cost of ski/snowboard lesson
Refund for transfer of residence for work reasons	Full cost of ski/snowboard lesson
Refund for cancellation or modification of vacation plan	Full cost of ski/snowboard lesson
Refund for inability to reach the ski resort	Full cost of ski/snowboard lesson
Refund for house damage	Full cost of ski/snowboard lesson

WHO IS INSURED?

The persons insured are the customers and rightful owners of a proof of payment issued by the ski school indicating the insurance cover purchased and the details of the lesson they attend, or any other document or item proving that insurance cover was purchased.

WHAT ARE THE MAIN EXCLUSIONS?

Events that have already occurred at the time the policy is purchased, and those whose occurrence was manifest for the insured person at the time the policy is purchased.

Events connected with participation in dangerous acts or against regulations in full knowledge of the risks.

Events connected with pandemics and epidemics.

Events connected with participation in competitive events even as an amateur.

Injuries occurred practicing of aerial sports, bobsleigh, skeleton, rock-climbing, hockey-on-ice, diving.

This list only indicates the most common exclusions. Other exclusions are stipulated in the *General Insurance Conditions*.

WHAT ARE THE OBLIGATIONS OF THE INSURED PERSON?

The insured person must ask the refund of the lessons, paid and unused, before the start of the lesson that will not be attended.

The insured person must guarantee during the period of sickness and/or injury availability 7 days out of 7 at the times from 8:00 to 17:00, indicating the domicile in order to allow the possible visit of doctors sent by the *Insurer*.

The insured person is bound to entirely respect his/her obligations as regards notification, legal or contractual information and the procedures to be followed (e.g. declaring losses promptly to the *Insurer*).

INSURANCE POLICY INFORMATION FOR FOREIGN CLIENTS

The insured person is bound to do everything in his/her power to limit the extent of the loss and help in elucidating its cause (e.g. authorizing third parties to remit documents, information and other elements needed to account for the loss to the *Isurer*).

In case of failure to comply with the above obligations, the *Isurer* will not be liable.

This list only indicates the most common obligations. Other obligations are stipulated in the *General Insurance Conditions*.

WHEN DOES THE INSURANCE PERIOD START AND END?

Snowcare Lessons insurance validity starts at 24.00 of the date of payment of the premium by the insured, up to the beginning of the last lesson assured.

INSURANCE VALIDITY

Snowcare Lessons insurance is valid only if the payment receipt, or any other document or item proving that insurance cover was purchased, indicates the premium was paid.

TERRITORIAL VALIDITY

The insurance is only valid in Europe.

HOW TO REPORT AN ACCIDENT OR SEND A REFUND CLAIM?

You can contact the operations center 24 hours a day:

GBC Montagna S.r.l.

Tel.: +39 02 20564.450

help.gbc-mountain.com

You have to cancel the lesson with your ski school and notify the claim before the beginning of the lessons.

Once you have submitted the claim, you must send:

- the payment receipt;
- every item, invoice or certificate to prove what happened.

HOW ARE PERSONAL DATA PROCESSED?

The *Isurer* processes data from contractual documents or arising from the execution of the contract and uses them notably to calculate the premium, define the risk, process cases giving rise to services, create statistics or for marketing purposes. These data are securely stored physically or electronically.

These data will be transmitted, if necessary, to interested third parties, including other insurers, authorities, lawyers, doctors and external experts. These data may also be processed to prevent any insurance fraud.

All details about personal data treatment are described in the *General Insurance Conditions*.

SET INFORMATIVO

Snowcare **LESSONS**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SNOWCARE LESSONS PER ANNULLAMENTO LEZIONI DI SCI E SNOWBOARD

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia

Contratto di Assicurazione di Rami Danni

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Data di ultimo aggiornamento: Ottobre 2021

Compagnia:

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza ti rimborsa il costo delle lezioni di sci e snowboard non godute e non riprogrammate a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati in polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Rimborso lezioni di sci e snowboard** pagate e non godute dall'assicurato a seguito di:
 - malattia certificata dell'assicurato o dei genitori in caso di minore che non consenta di usufruire delle lezioni;
 - infortunio certificato dell'assicurato o dei genitori in caso di minore che non consenta di usufruire delle lezioni;
 - quarantena certificata dell'assicurato o dei genitori in caso di minore che non consenta di usufruire delle lezioni;
 - decesso dell'assicurato o di un suo familiare;
 - ricovero in ospedale dell'assicurato;
 - convocazione dell'assicurato a visita medica da parte di Enti Pubblici o Compagnie assicurative;
 - licenziamento, sospensione dal lavoro o nuova assunzione dell'assicurato, ad eccezione delle dimissioni volontarie dell'assicurato;
 - trasferimento di residenza dell'assicurato per motivi di lavoro;
 - annullamento o modifica piano ferie dell'assicurato o dei genitori in caso di minore;
 - impossibilità oggettiva dell'assicurato a raggiungere la stazione sciistica su strada, in treno o in aereo;
 - danni all'abitazione dell'assicurato.

La Compagnia rimborsa il costo delle lezioni pagate, non godute e non riprogrammate limitatamente alla quota non utilizzata.



Che cosa non è assicurato?

La polizza non copre:

- ✗ L'annullamento delle lezioni da parte del contraente o dell'assicurato.
- ✗ Il costo delle lezioni di sci o snowboard rimborsato all'assicurato dalla scuola di sci.
- ✗ Il costo delle lezioni di sci o snowboard a seguito di fallimento o cessazione dell'attività della scuola di sci.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo in caso di lezioni di sci e snowboard non godute principalmente nei casi seguenti:

- ! Malattia o ricovero in ospedale dell'assicurato verificatasi tra la data del pagamento e l'inizio delle lezioni, se dipendente da ricaduta o peggioramento di patologie congenite o preesistenti all'acquisto e al pagamento delle lezioni di sci e di snowboard.
- ! Infortunio dell'assicurato occorso durante la pratica di sport aerei, bob, skeleton, arrampicata, hockey su ghiaccio, diving.
- ! Cause ed eventi non oggettivamente documentabili o già verificatisi al momento del pagamento delle lezioni di sci e snowboard.
- ! Mancata reperibilità dell'assicurato in sede di visita da parte del medico fiduciario incaricato dalla Compagnia.
- ! Annullamento delle lezioni di sci e snowboard per trattamento estetico.
- ! Errori od omissioni in sede di prenotazione delle lezioni di sci e snowboard.
- ! Avverse condizioni metereologiche.
- ! Impossibilità dell'assicurato a raggiungere la stazione sciistica per mancanza dei documenti necessari per il viaggio (a titolo esemplificativo e non limitativo: passaporto, documenti d'identità, biglietti di trasporto, visa, vaccinazioni, ecc.) o per decisioni o disposizioni delle autorità locali, nazionali o internazionali.
- ! Slavine, valanghe, frane, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate o maremoti.
- ! Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni serrate, colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità, rivoluzioni, insurrezioni, disposizioni delle Pubbliche Autorità.
- ! Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'assicurato e/o del contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere per legge.
- ! Abuso di alcol e uso di droghe, narcotici, stupefacenti o

medicinali non prescritti dal medico.

! Suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni dell'assicurato.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre in tutta Europa.



Che obblighi ho?

• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e/o al momento dell'adesione in caso di polizze collettive.

Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se successivo e termina all'inizio dell'ultima lezione assicurata.



Come posso disdire la polizza?

In caso di stipulazione dell'assicurazione con durata superiore a 30 gg. mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della polizza che attesta la conclusione.

La polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non ci sono obblighi di disdetta a tuo carico.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

SOGESSUR S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. Iscrizione I00094

Edizione del 10/2021 (Ultima Edizione Disponibile)

Prodotto: "SNOWCARE LESSONS"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOGESSUR S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC sogessur@pec.it

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in Italia in regime di stabilimento. La Compagnia è soggetta al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Il patrimonio netto di Sogessur S.A. risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 118 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 50. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 167 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 129%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 75 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 240%. I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile all'indirizzo: https://www.assurances.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/SOGECAP_RAPPORT.VF.VDEF_01.pdf

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni/personalizzazioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni/personalizzazioni con aumento del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre ai casi indicati nel DIP Danni, la Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo principalmente nei seguenti casi:

- ! Annullamento delle lezioni di sci e snowboard da parte del Contraente dell'Assicurazione.
- ! Costo delle lezioni di sci e snowboard rimborsate all'assicurato dal Contraente dell'Assicurazione.
- ! Fallimento e cessazione dell'attività del Contraente.
- ! Inosservanza delle norme di legge.
- ! Partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni di slalom gigante e speciale amatoriali, non professionistiche e senza premi in denaro.
- ! Partecipazione a furti, rapine e/o altri crimini.
- ! Le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali.
- ! Utilizzo dello skipass in violazione del regolamento che ne disciplina l'utilizzo.
- ! Convocazione a visita medica da parte di soggetti diversi da Enti Pubblici e Compagnie assicurative.
- ! Interruzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dell'assicurato;
- ! Restrizioni e disposizioni emesse da autorità locali, nazionali o internazionali che mirano a costringere una popolazione a rimanere a casa o in un luogo specifico sotto pena di sanzioni economiche e/o penali.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - L'assicurato e/o il contraente devono dare avviso alla Società di Gestione dei Sinistri prima dell'inizio della lezione di cui non è possibile godere, pena la perdita o riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La comunicazione dell'avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite: <ul style="list-style-type: none"> - web al seguente indirizzo: www.gbc-mountain.com - oppure telefonicamente al seguente numero +39 02.20564450 - L'assicurato deve garantire la reperibilità nel domicilio indicato, 7 giorni su 7, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 al fine di consentire durante il periodo di malattia o infortunio o quarantena l'accertamento da parte del medico fiduciario della Compagnia, pena la perdita dell'indennizzo. - L'assicurato deve trasmettere la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa, prima dell'inizio della lezione di cui non è possibile godere.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie di assicurazione che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: <ul style="list-style-type: none"> - I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave dal Contraente al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, possono comportare l'annullamento dell'assicurazione, oltre alla perdita parziale o totale del diritto alle prestazioni assicurative.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia provvederà a prestare l'indennizzo entro 90 gg. dall'espletamento degli accertamenti necessari alla valutazione e quantificazione dei danni. In caso di accertamento giudiziale del danno l'erogazione dell'indennizzo resterà sospesa sino alla data di esecutività della sentenza.




Quando e come devo pagare?


Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e/o al momento dell'adesione in caso di polizze collettive. - E' possibile pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.
Rimborso	In caso di ripensamento entro 14 giorni dall'acquisto della polizza mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line) è previsto il rimborso della frazione di premio pagato relativa al periodo non goduto, dedotte le imposte di legge.




Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se successivo e termina all'inizio dell'ultima lezione assicurata.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere l'assicurazione.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di assicurazione conclusa mediante tecniche di comunicazione a distanza di durata superiore a 30 gg., il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione della polizza che attesta la conclusione dell'assicurazione.
Risoluzione	L'assicurazione non prevede casi di risoluzione anticipata del contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto assicurativo Snowcare Lessons è rivolto ai sottoscrittori di pacchetti di lezioni di sci e snowboard che intendono tutelarsi in caso di mancato utilizzo totale o parziale delle lezioni acquistate in caso di sopraggiunti impedimenti legati allo stato di salute o lavorativi dell'assicurato o in caso di eventi accidentali ed imprevedibili che impediscano all'assicurato di usufruire delle lezioni acquistate.	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione	
<ul style="list-style-type: none"> • La quota parte percepita in media dall'Intermediario Assicurativo è pari 29,65% • In caso di polizze collettive, i costi di intermediazione sono inclusi nel premio corrisposto dall'aderente. 	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: - via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it - per posta ordinaria a Société Générale Insurance – Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. La Compagnia provvederà a dare riscontro entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto assicurativo.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Questa procedura non è obbligatoria per poter procedere giudizialmente.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: Imposta sul Premio: garanzia Perdite Pecuniarie 21,25%.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le condizioni di assicurazione sono redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA – Associazione dei Consumatori e Associazione Intermediari.

Data ultimo aggiornamento: Ottobre 2021

Condizioni di Assicurazione (Snowcare Lessons)

Edizione Ottobre 2021

Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2 – 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano – Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. I00094

A. Indice

B. Glossario.....	2
C. Condizioni di Assicurazione	3
Sezione 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie	3
Art. 1.1 – Oggetto della copertura.....	3
Art. 1.2 – Rischi esclusi dalla copertura	3
Art. 1.3 - Modalità di conclusione dell'Assicurazione	3
Art. 1.4 – Premio Assicurativo	3
Art. 1.5 – Effetto e Durata dell'Assicurazione.....	3
Art. 1.6 – Validità dell'Assicurazione	3
Art. 1.7 – Dichiarazioni del Contraente	3
Art. 1.8 – Aggravamento del Rischio	4
Art. 1.9 – Altre Assicurazioni	4
Art. 1.10 – Richiesta Fraudolenta	4
Art. 1.11 – Obbligo di Salvataggio	4
Art. 1.12 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza	4
Art. 1.13 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione	4
Art. 1.14 – Oneri Fiscali	4
Art. 1.15 – Rinvio alle norme di legge.....	5
Art. 1.16 – Modalità di reclamo.....	5
Sezione 2 – Garanzie prestate	5
Art. 2.1 – Oggetto delle Garanzie	5
Art. 2.2 – Garanzie Prestate	6
Art. 2.3 – Esclusioni	7
Sezione 3 – Cosa fare in caso di Sinistro	8
Art. 3.1 - Obbligo del Contraente e/o dell'Assicurato in caso di Sinistro	8
Art. 3.2 – Procedura di Indennizzo	8

B. Glossario

Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente i seguenti significati:

- **Abitazione:** Fabbricato o porzione di fabbricato adibito a residenza o domicilio abituale dell'Assicurato.
- **Aderente:** il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Nel caso in cui l'assicurazione sia abbinata ad una lezione di sci e/o snowboard, l'assicurato è il soggetto titolare della lezione di sci e/o snowboard, regolarmente pagata al Contraente o ad altri soggetti da questo autorizzati.
- **Assicurazione:** il presente contratto di assicurazione.
- **Beneficiario:** il soggetto cui la Compagnia deve liquidare l'indennizzo e/o risarcimento.
- **Compagnia:** Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.
- **Conclusione del Contratto:** il Contratto si intende concluso nel momento in cui la Compagnia rilascia la Polizza a seguito della ricezione del pagamento del premio e della sottoscrizione del contratto.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- **Contratto:** contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.
- **Contratto collettivo:** contratto di assicurazione stipulato dal Contraente per conto di uno o più Assicurati/Aderenti.
- **DIP Danni:** l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
- **DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Danni:** Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.
- **Familiare:** Il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle dell'Assicurato.
- **Franchigia:** Parte del danno risarcibile, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
- **Indennizzo:** la somma dovuta all'Assicurato dalla Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione.
- **Infortunio:** il sinistro occorso all'assicurato dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **Intermediario:** l'intermediario dell'Assicurazione.
- **Lezione:** La lezione di sci e/o snowboard prestata dal Contraente e interamente pagata dall'Assicurato.
- **Malattia:** Ogni alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute non dipendente da infortunio o da gravidanza, tale da non consentire all'Assicurato l'espletamento della lezione di sci e/o snowboard.
- **Polizza:** il documento contrattuale che prova la stipula dell'Assicurazione.
- **Premio:** L'importo versato all'Assicuratore. Il Premio è comprensivo degli oneri fiscali posti dalla Legge a carico del Contraente e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario.
- **Quarantena:** confinamento individuale obbligatorio di una persona infetta o sospettata di essere infetta a causa di una malattia contagiosa, utilizzata per fermare la diffusione della patologia in una situazione epidemica o pandemica, e risultante da certificato e/o risultante da una comunicazione ufficiale rilasciata dalle competenti autorità (es. ASL, medico curante) e tale per cui l'Assicurato non può usufruire delle lezioni di sci e snowboard.
- **Residenza:** il luogo di dimora abituale.
- **Responsabile del Trattamento Dati:** l'Intermediario e la Società di Gestione dei Sinistri.
- **Responsabile della Protezione Dati (RPD):** con riferimento alla Compagnia: DPO@societegenerale-insurance.it.; con riferimento all'Intermediario e alla Società di gestione Sinistri: DFF S.r.l., Via Torino n. 7, cap. 11100 – Aosta, mail ordinaria: segreteria@dffsrl.com – posta elettronica certificata PEC: dffsrl@pec.it
- **Rischio:** La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Scoperto:** la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
- **Set informativo:** l'insieme dei documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Snowcare Lessons:** il nome del prodotto oggetto della presente Assicurazione.
- **Società di Gestione dei Sinistri:** GBC Montagna S.r.l., C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI).
- **Titolare del Trattamento Dati:** Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano.

C. Condizioni di Assicurazione

Sezione 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie

Art. 1.1 – Oggetto della copertura

La Compagnia, ferme le condizioni, le esclusioni e i limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, rimborsa il costo delle lezioni di sci e snowboard non godute e non riprogrammate a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nel presente Contratto.

Art. 1.2 – Rischi esclusi dalla copertura

Sono rischi esclusi dalla copertura assicurativa:

- L'annullamento delle lezioni da parte del contraente o dell'assicurato;
- Il costo delle lezioni di sci o snowboard rimborsato all'assicurato dalla scuola di sci;
- Il costo delle lezioni di sci o snowboard a seguito di fallimento o cessazione dell'attività della scuola sci.

Art. 1.3 - Modalità di conclusione dell'Assicurazione

L'Assicurazione può essere sottoscritta tramite scuola di sci e snowboard.

L'Assicurazione si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la Polizza, ove previsto o al momento dell'intervenuto pagamento del Premio.

In caso di acquisto on-line dell'Assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale viene trasmessa via e-mail al Contraente, al quale verrà richiesto di sottoscrivere il contratto telematicamente attraverso il sistema di firma elettronica avanzata.

Successivamente alla conclusione dell'Assicurazione, il Contraente e/o l'Aderente può chiedere in qualsiasi momento di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e/o di poter modificare le successive modalità di trasmissione.

Art. 1.4 – Premio Assicurativo

Il Premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento dell'adesione in caso di polizze collettive.

Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa in vigore al momento della conclusione dell'Assicurazione ed è comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Il Premio può essere pagato mediante assegno, bonifico bancario, carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 1.5 – Effetto e Durata dell'Assicurazione

Le garanzie acquistate saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono state pagati, o dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se successivo, sino alle ore 24.00 della data di scadenza dell'Assicurazione indicata in Polizza ovvero fino all'inizio dell'ultima lezione assicurata.

Art. 1.6 – Validità dell'Assicurazione

L'Assicurazione è valida in tutta Europa.

Le garanzie dell'Assicurazione non sono operanti qualora gli eventi indicati in polizza si fossero già verificati al momento del pagamento della lezione. In tutti i casi di richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà dichiarare che non è possibile rinviare la lezione ad altra data e di non aver già ottenuto il rimborso della lezione dal Contraente.

Art. 1.7 – Dichiarazioni del Contraente

L'Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato; quest'ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la presenza delle garanzie richieste.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. c.c., le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del Rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del Rischio possono comportare l'annullamento dell'Assicurazione, se il Contraente e/o Assicurato ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. **Se il Contraente e/o l'Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione, ferma**

restando la facoltà del Contraente di richiedere la prosecuzione del contratto versando la differenza sul maggior Premio dovuto.

Qualora si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che quest'ultima abbia dichiarato di voler annullare o recedere dal contratto, **il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente e/o l'Assicurato ha agito con dolo. Se, invece, il Contraente e/o l'Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

Art. 1.8 – Aggravamento del Rischio

Per tutta la durata dell'Assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del Rischio. La comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all'Intermediario. **Ai sensi dell'art. 1898 c.c. la Compagnia può recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione per iscritto al Contraente e/o all'Assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale per cui per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano in ogni caso alla Compagnia i Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento sia tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula dell'Assicurazione; altrimenti la somma è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto se il maggiore Rischio fosse stato conosciuto al momento della stipula dell'Assicurazione.**

Art. 1.9 – Altre Assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 1.10 – Richiesta Fraudolenta

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione all'ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l'Assicurato decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all'Assicurazione.

Art. 1.11 – Obbligo di Salvataggio

Ai sensi dell'art. 1914 c.c., l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l'Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l'obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Art. 1.12 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza

In caso di contratto concluso a distanza di durata superiore a 30 giorni, il Contraente, entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza rilasciata dalla Compagnia, ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il Contraente, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta all'Intermediario e/o alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o PEC. **Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento farà fede la data del timbro postale apposto sulla busta.** La Compagnia provvederà a restituire al Contraente il rateo di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri posti a carico del Contraente per legge.

Art. 1.13 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione

All'Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di residenza o della sede legale dell'Assicurato.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 1.14 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di legge.

Art. 1.16 – Modalità di reclamo

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/come_presentare_un_reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di Assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

- a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;
- b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

Sezione 2 – Garanzie prestate**Art. 2.1 – Oggetto delle Garanzie**

Fatti salvi gli articoli 2.2 e 2.3, la Compagnia rimborsa il costo delle lezioni di sci e snowboard non godute e non riprogrammate a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- malattia certificata dell'assicurato o dei genitori in caso di minore che non consenta di usufruire delle lezioni;
- infortunio certificato dell'assicurato o dei genitori in caso di minore che non consenta di usufruire delle lezioni;
- quarantena certificata dell'Assicurato o dei genitori in caso di minore che non consenta di usufruire delle lezioni;
- decesso dell'assicurato o di un suo familiare;

- ricovero in ospedale dell'assicurato;
- convocazione dell'Assicurato a visita medica da parte di Enti Pubblici o Compagnie assicurative;
- licenziamento, sospensione dal lavoro o nuova assunzione dell'Assicurato, ad eccezione delle dimissioni volontarie dell'Assicurato;
- trasferimento di residenza dell'Assicurato per motivi di lavoro;
- annullamento o modifica piano ferie dell'Assicurato o dei genitori in caso di minore;
- impossibilità oggettiva dell'Assicurato a raggiungere la stazione sciistica su strada, in treno o in aereo;
- danni dell'abitazione dell'assicurato.

Tutte le garanzie di seguito elencate sono prestate in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in corso di validità stipulate dall'Assicurato e/o dal Contraente; gli indennizzi sono operativi al netto di eventuali altri indennizzi dovuti da altre polizze in vigore e/o da assicurazioni sociali e/o obbligatorie.

Art. 2.2 – Garanzie Prestate

L'Assicurazione prevede il rimborso delle lezioni di sci e snowboard non godute e non riprogrammate in caso di:

- **Malattia certificata dell'assicurato o dei genitori in caso di minore che non consenta di usufruire delle lezioni:** a seguito di Malattia dell'Assicurato o dei genitori in caso di minore, tale da non consentire di usufruire della lezione acquistata, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis. **La garanzia non è operante in caso di Malattia dell'Assicurato o dei genitori in caso di minore verificatasi tra la data del pagamento e l'inizio della lezione se dipendente da ricaduta o peggioramento di patologie congenite o preesistenti all'acquisto e pagamento della lezione.** L'Assicurato o i genitori in caso di minore dovrà garantire durante il periodo di Malattia la propria reperibilità 7 giorni su 7 nelle fasce orarie dalle ore 8:00 alle ore 17:00, indicando il domicilio al fine di consentire l'eventuale visita dei medici della Compagnia.
- **Infortunio certificato dell'assicurato o dei genitori in caso di minore che non consenta di usufruire delle lezioni:** a seguito di Infortunio dell'Assicurato o dei genitori in caso di minore, tale da non consentire di usufruire della lezione acquistata, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis. **La garanzia non è operante in caso di Infortunio occorso durante la pratica di sport aerei, bob, skeleton, arrampicata, hockey su ghiaccio, diving.** L'Assicurato o i genitori in caso di minore dovrà garantire durante il periodo di Infortunio la propria reperibilità 7 giorni su 7 nelle fasce orarie dalle ore 8:00 alle ore 17:00, indicando il domicilio al fine di consentire l'eventuale visita dei medici della Compagnia.
- **Quarantena certificata dell'assicurato o dei genitori in caso di minore che non consenta di usufruire delle lezioni:** a seguito di Quarantena di durata non superiore a 14 giorni dell'Assicurato o dei genitori in caso di minore, tale da non consentire di usufruire della lezione acquistata, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis. **La garanzia non è operante in caso di Quarantena preesistente o già nota all'Assicurato o ai genitori in caso di minore al momento della conclusione del contratto di assicurazione.** L'Assicurato o i genitori in caso di minore dovrà garantire durante il periodo di Quarantena la propria reperibilità 7 giorni su 7 nelle fasce orarie dalle ore 8:00 alle ore 17:00, indicando il domicilio al fine di consentire l'eventuale visita dei medici della Compagnia.
- **Decesso dell'assicurato o di un suo familiare:** a seguito di decesso dell'Assicurato o di un suo Familiare, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis.
- **Ricovero in ospedale dell'assicurato:** a seguito di ricovero ospedaliero dell'Assicurato a causa delle sue condizioni di salute, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis, quando l'assicurato si trovi ricoverato nei giorni in cui dovrebbe tenersi la/e lezioni. La garanzia non è operante in caso di ricovero in ospedale dell'Assicurato verificatosi tra la data del pagamento e l'inizio della lezione se dipendente da ricaduta o peggioramento di patologie congenite o preesistenti all'acquisto e pagamento della lezione.
- **Convocazione dell'assicurato a visita medica da parte di Enti Pubblici o Compagnie assicurative che gli impedisce di effettuare la lezione:** a seguito di convocazione a visita medica dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis. La convocazione a visita medica deve essere disposta esclusivamente da Enti pubblici o Compagnie assicurative.
- **Licenziamento, sospensione dal lavoro o nuova assunzione dell'assicurato, ad eccezione delle dimissioni volontarie dell'assicurato:** a seguito di licenziamento, sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità, ecc.) o nuova assunzione dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis. **La garanzia**

non opera in caso di dimissioni volontarie.

- **Trasferimento di residenza dell'Assicurato per motivi di lavoro:** qualora l'Assicurato debba trasferire la propria residenza per motivi di lavoro, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis.
- **Annullamento o modifica piano ferie dell'Assicurato o dei genitori in caso di minore:** qualora l'Assicurato sia un lavoratore dipendente e gli sia stato modificato o annullato il piano ferie aziendale dal datore di lavoro per motivi indipendenti dalla sua volontà, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis. In caso di assicurato minore, sarà rimborsato il costo della lezione non goduta in caso di annullamento o modifica del piano ferie dei genitori alle condizioni su indicate.
- **Impossibilità oggettiva dell'Assicurato a raggiungere la stazione sciistica su strada, in treno o in aereo nella data della lezione:** qualora per l'Assicurato sia impossibile raggiungere la località sciistica su strada, in treno o in aereo per ragioni oggettive, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis. **La garanzia non è operante nel caso in cui l'impossibilità a raggiungere la località sciistica sia dovuta alla mancata partenza dell'Assicurato per difetto dei documenti necessari per il viaggio (a titolo esemplificativo e non limitativo, passaporto, documento d'identità, biglietti di trasporto, visa, vaccinazioni, ecc.) ad eccezione del caso di furto dei ridetti documenti debitamente denunciato alle Autorità Competenti. Si precisa che la garanzia non è operante nel caso in cui l'impossibilità a raggiungere la località sciistica sia dovuta a decisioni o disposizioni delle autorità locali, nazionali o internazionali.**
- **Danni dell'abitazione dell'assicurato:** qualora l'Assicurato abbia subito danni all'Abitazione a seguito di incendio, esplosione, furto con scasso, spandimento d'acqua o eventi naturali tali da rendere necessaria la presenza dell'Assicurato presso la propria Abitazione nella data della lezione, la Compagnia rimborserà il costo della lezione non goduta al pro rata temporis.

Art. 2.3 – Esclusioni

L'Assicurazione non copre in alcun caso i Sinistri causati od occorsi in conseguenza o in occasione di o derivanti da:

- a) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni;
- b) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
- c) avverse condizioni meteorologiche;
- d) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- e) atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge;
- f) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
- g) abuso di alcol;
- h) inosservanza delle norme di legge;
- i) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
- j) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
- k) partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
- l) decisioni o disposizioni dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
- m) partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni di slalom gigante e speciale amatoriali, non professionistiche e senza premi in denaro;
- n) trattamento estetico;
- o) cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- p) errori od omissioni in sede di prenotazione della lezione;
- q) annullamento della lezione da parte Contraente dell'Assicurazione;
- r) costo della lezione rimborsata all'Assicurato dal Contraente;
- s) fallimento o cessazione attività del Contraente;
- t) restrizioni e disposizioni emesse da autorità locali, nazionali o internazionali che mirano a costringere una popolazione a rimanere a casa o in un luogo specifico sotto pena di sanzioni economiche e/o penali.

Sezione 3 – Cosa fare in caso di Sinistro
Procedure di Indennizzo**Art. 3.1 - Obbligo del Contraente e/o dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro per beneficiare delle garanzie assicurative è necessario informare tassativamente la Società di Gestione dei Sinistri, cui tutta la documentazione deve essere indirizzata, prima dell'inizio della lezione di cui non è possibile godere; **diversamente la Compagnia avrà diritto, ai sensi dell'art. 1915 c.c., a non procedere al rimborso richiesto.** La denuncia del Sinistro dovrà essere effettuata esclusivamente tramite sito web o in alternativa a mezzo telefono.

La denuncia del Sinistri dovrà contenere l'indirizzo del domicilio dove l'Assicurato garantisce la reperibilità, 7 giorni su 7 nelle fasce orarie dalle ore 8:00 alle ore 17:00, al fine di consentire durante il periodo di Malattia, Infortunio o Quarantena l'accertamento da parte del medico fiduciario della Compagnia. **In caso di mancata indicazione del luogo di reperibilità o in caso di mancata reperibilità in sede di visita da parte del medico fiduciario della Compagnia, la stessa avrà diritto a non procedere al rimborso richiesto.** Ai fini del rispetto del termine per la denuncia di Sinistro, non saranno ritenute idonee le denunce di Sinistro inviate a mezzo email o a mezzo raccomandata, in quanto strumenti che non assicurano la data certa della denuncia. Sarà inoltre necessario allegare alla richiesta di rimborso tutta la documentazione idonea a provare il diritto al rimborso, così come ogni altro documento/dichiarazione indicati in polizza, specificando il numero delle lezioni di cui non è possibile usufruire e il loro costo, producendo le pezze giustificative in originale dell'acquisto delle lezioni e dell'annullamento delle stesse.

La comunicazione dell'avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite:

- web al seguente link: www.gbc-mountain.com
- oppure telefonicamente al seguente numero +39 02.20564450

Art. 3.2 – Procedura di Indennizzo

La Società di Gestione dei Sinistri provvederà a verificare l'operatività della garanzia e a valutare il danno.

I Periti incaricati dalla Società di Gestione dei Sinistri dovranno:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente e/o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi loro spettanti;
- d) procedere alla stima del danno e delle spese.

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni da tali accertamenti. **In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennizzo resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (di seguito denominata "normativa privacy"), ed in relazione ai dati personali, ivi compresi i dati di natura particolare (c.d. dati "sensibili"), acquisiti direttamente dall'interessato o tramite terzi, anche successivamente nel corso del rapporto instaurato con lo stesso e che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:

- a) è diretto all'espletamento da parte della *COMPAGNIA* delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché alla fornitura di servizi, prestazioni, prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'interessato, nonché ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, antiterrorismo, nonché gestione, valutazione del rischio e controllo interno, e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite con conservazione degli stessi per il tempo strettamente necessario a conseguire tali finalità, nel rispetto dei termini prescrizionali di legge;
- b) è diretto all'espletamento da parte della *COMPAGNIA* - per il tramite della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* - delle finalità di gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- c) è diretto all'espletamento da parte dell'*INTERMEDIARIO* delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della *COMPAGNIA*.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:

- a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici e/o elettronici sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dell'*INTERMEDIARIO* e della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*, ciascuno nell'ambito della propria struttura, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di autorizzati del trattamento;

3. CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) richiesto per adempiere a disposizioni di legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiterrorismo, Casellario centrale infortuni);
- b) richiesto per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

comporta l'impossibilità di concludere od eseguire correttamente i relativi contratti o di gestire regolarmente le richieste di servizi derivanti, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti.

5. COMUNICAZIONI DEI DATI:

alcuni dati personali dell'interessato possono o devono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali società del gruppo e società di fiducia della Compagnia e che svolgono per conto della stessa attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio, banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (ANIA), IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati, nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici. Tali soggetti tratteranno i dati dell'interessato in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento.

6. DIFFUSIONE DEI DATI: i dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: i dati personali dell'interessato possono, sempre per le finalità di cui al punto 1, essere comunicati a soggetti situati in paesi dell'Unione Europea e in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare se le previsioni del Capo V Reg. UE 679/2016 (artt. 44 e seguenti) sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa i requisiti del Reg. UE 679/2016.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: gli artt. dal 15 al 21 del Reg. UE 679/2016 conferiscono all'interessato l'esercizio di una serie di diritti, tra cui quelli di:

- a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché conoscere l'elenco di tutti i soggetti, dietro richiesta, cui i dati personali vengono comunicati secondo quanto previsto all'art. 5, nonché nel caso di trasferimento dei dati ad un paese terzo, per ottenerne una copia di tali dati e l'indicazione del luogo ove sono disponibili;
- b) di avere, in ogni momento, accesso ai propri dati e conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, la limitazione, la portabilità, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
- e) di revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, senza incidere sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca.

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, i cui riferimenti sono indicati al successivo punto 9.

E' inoltre possibile proporre reclamo all'autorità di controllo con riferimento allo Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo, ove si è verificata la presunta violazione.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: il Titolare del trattamento è la *COMPAGNIA*, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l'indirizzo della stessa. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Titolare del trattamento dati e/o al Responsabile della Protezione Dati (RPD): DPO@societegenerale-insurance.it.

10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: i Responsabili del trattamento sono:

- a) *l'INTERMEDIARIO*, quando agisce tramite poteri delegati dalla Compagnia. Responsabile e incaricato è il legale rappresentante dell'*INTERMEDIARIO* domiciliato per la carica presso l'indirizzo dello stesso. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RPD): segreteria@dffsrl.com - pec: dffsrl@pec.it.
- b) *la SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l'indirizzo della stessa. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RPD): segreteria@dffsrl.com - pec: dffsrl@pec.it.

Ottobre 2021